

*Abstract*

Tesi di laurea in Diritto Civile

**“Rilevanza della colpa nella responsabilità per inadempimento”**

Relatore Prof. Biagio Grasso

La presente ricerca ha ad oggetto un tema classico della tradizione civilistica italiana: la determinazione del ruolo della colpa nel sistema della responsabilità per inadempimento.

Il problema – non meramente teorico, in quanto da esso dipende l’individuazione della disciplina concretamente applicabile in caso di inesatta esecuzione della prestazione dovuta da parte del debitore – sorge già in seguito alla mera lettura degli articoli 1218 e 1176 del codice civile vigente, i quali non fanno che perpetrare le ambiguità che erano state proprie dei corrispondenti articoli 1224, 1225 e 1226 del codice civile abrogato.

Orbene, il citato articolo 1218 c.c. dispone che «il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile».

Dalla *littera legis* della suddetta disposizione – la quale non contiene alcun riferimento alla diligenza o alla colpa del debitore – sembra potersi evincere, come affermato da Giovanna Visintini, che «finché la prestazione è, in senso obiettivo e assoluto, possibile, il debitore è responsabile per il solo fatto dell’inadempienza; quando la prestazione diventa obiettivamente e assolutamente impossibile, il debitore non è responsabile se non a condizione che possa essergli imputata a colpa quella sopravvenuta impossibilità». Detto altrimenti, sembrerebbe che il debitore debba adempiere fino al limite della possibilità della prestazione dovuta, potendosi liberare solo provando la *fortuita* sopravvenienza dell’impossibilità.

La Relazione al codice civile numero 571 nonché la collocazione sistematica dell’articolo 1218 c.c., sotto il capo dedicato all’inadempimento delle obbligazioni, sembrano fugare ogni dubbio circa la volontà dei compilatori del codice civile vigente di accogliere la *tesi oggettivistica*, perorata da Giuseppe Osti, il quale partecipò personalmente ai lavori preparatori di redazione della disposizione in commento.

Senonché, tale ricostruzione è apparsa eccessivamente rigorosa agli occhi della dottrina e della giurisprudenza prevalenti, le quali tendono a individuare il limite e il fondamento della responsabilità per inadempimento nella *colpa* del debitore.

Secondo la *teoria soggettivistica*, infatti, solo quando l’inadempimento è imputabile, esso costituisce un fatto illecito al quale consegue la responsabilità del debitore *ergo* la sua condanna al

risarcimento del danno. Tuttavia, sul punto si segnala che l'articolo 1218 c.c. contiene una grave lacuna, posto che non indica espressamente il criterio di imputabilità al quale aver riguardo. Tale lacuna si è ritenuto poter essere colmata solo attraverso l'articolo 1176 c.c. in forza del cui primo comma si prevede che «nell'adempire l'obbligazione, il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia».

In tal modo, attraverso un'interpretazione sistematica – che richiama i principi generali dell'ordinamento e, in particolare, il dovere di solidarietà di cui all'articolo 2 della Costituzione Repubblicana, del quale costituiscono specificazione i doveri di correttezza e di buona fede, sanciti dall'articolo 1175 c.c. – si giunge a ritenere che il debitore inadempiente è responsabile fino al limite dell'impossibilità sopravvenuta, da intendersi quale impedimento non prevedibile e non superabile con quel complesso di cure e di cautele che ogni debitore deve normalmente impiegare nel soddisfare la propria obbligazione, avuto riguardo alla natura del particolare rapporto e a tutte le circostanze di fatto che concorrono a determinarlo.

La presente ricerca evidenzia, però, un grave vizio metodologico sotteso ad entrambe le teorie *ut supra* riportate: ritenere che l'articolo 1218 c.c. contenga una norma di applicazione generale, ossia idonea a regolare l'inadempimento di qualsiasi obbligazione, indipendentemente dall'oggetto della prestazione.

Invero, il debitore potrebbe essersi impegnato ad adempire una prestazione di consegnare, di trasferire o di restituire una *res* certa e determinata. Rispetto a tali rapporti obbligatori, in caso di inadempimento, il creditore potrebbe ricorrere allo strumento di tutela rappresentato dall'*esecuzione forzata in forma specifica*, il quale gli consentirebbe, sia pure in via coattiva, la realizzazione della prestazione dovuta *ergo* il conseguimento della detenzione, del possesso ovvero della proprietà della *res*. È verosimile ritenere che in tali ipotesi l'elemento sostanziale, il quale si identifica con l'aspettativa del creditore, prevalga su quello formale, rappresentato dal comportamento del debitore. Tuttavia, intanto il creditore può agire in via esecutiva in quanto esiste la *res* oggetto della sua pretesa. Pertanto, in questi rapporti la prestazione principale del debitore consiste nell'*impedire il sopravvenire dell'impossibilità* e cioè nell'impedire il perimento, la sottrazione o l'avaria della *res*. Ciò significa che in mancanza di tali eventi, anche il debitore palesemente negligente, imprudente o imperito è esente da responsabilità, poiché essa nasce esclusivamente in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione. Conseguentemente, solo rispetto a tali tipologie di obbligazioni trova applicazione l'articolo 1218 c.c. (ovvero le disposizioni che ne riproducono il contenuto), il quale impone al debitore il rispetto di una *regola di condotta*, consistente nell'impedire l'impossibilità sopravvenuta della prestazione dovuta. Alla violazione di detta regola

consegue il sorgere della responsabilità per inadempimento, di guisa che la tesi rigorosamente oggettiva può essere accolta.

Tuttavia, come osservato da Michele Giorgianni, l'ampia varietà dei possibili rapporti obbligatori non si esaurisce nelle fattispecie fino a qui considerate. Infatti, esistono obbligazioni rispetto alle quali il dovere di impedire che sopraggiunga l'impossibilità della prestazione dovuta è trascurabile, in quanto la possibilità è solo una premessa dell'esecuzione. In tali casi, se la prestazione alla quale è tenuto il debitore è ancora possibile, le conseguenze dell'inadempimento non possono essere regolate dall'articolo 1218 c.c. poiché la regola di condotta da esso sancita è funzionale a garantire proprio la possibilità della prestazione, rivelandosi inidonea a coprire l'intera attività debitoria. Tipiche sono le obbligazioni in cui la prestazione si sostanzia nella cura di altrui interessi ovvero nella gestione di *res* che costituiscono oggetto di altrui diritto o aspettativa. Spesso in questi casi l'inadempimento è legato a un comportamento omissivo ovvero insufficiente a garantire il completo soddisfacimento dell'interesse perseguito dal creditore. Ciò dimostra che l'inadempimento presuppone la possibilità della prestazione. Pertanto, il problema della responsabilità del debitore qui si risolve, *in primis*, nell'individuazione dello sforzo al quale egli è tenuto per procurare l'utilità attesa e, *in secundis*, nella verifica della sua osservanza. Solo in questi casi, allora, è possibile ritenere che la responsabilità per inadempimento si fondi sulla colpa ovvero sull'inosservanza del dovere di diligenza.

In conclusione, circoscrivendo l'ambito applicativo degli articoli 1176 e 1218 c.c., è possibile superarne l'apparente conflitto e giustificarne la coesistenza, consentendo l'esatta individuazione del contenuto della prova liberatoria posta a carico del debitore inadempiente.

Dott.ssa Rosina Elsa De Rosa